



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il direttore generale

Bruxelles,
DDG3/G2 /DdF/pmc (2017) 2160916

Egregio Direttore generale,

a seguito della riunione del 15 marzo 2017 di questi servizi e della Sua domanda concernente le norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli¹, mi prego trasmetterLe le risposte ai quesiti sollevati.

Le norme di commercializzazione si applicano a tutte le fasi della commercializzazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013². Tali norme prevedono in particolare disposizioni in materia di indicazioni esterne. L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 543/2011³ prevede che tutte le indicazioni richieste siano riportate sull'imballaggio (articolo 5, paragrafo 1) o su un documento di accompagnamento in caso di merci spedite alla rinfusa (articolo 5, paragrafo 2). Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 4, stabilisce che talune indicazioni specifiche siano riportate anche sulle fatture e sui documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore. Tale disposizione, che impone in particolare di indicare il paese di origine sulle fatture e sui documenti di accompagnamento si applica a tutte le fasi della commercializzazione nonché durante il trasporto degli ortofrutticoli. Le uniche deroghe previste per il trasporto degli ortofrutticoli sono elencate all'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento e riguardano i prodotti venduti o consegnati a centri di deposito o di condizionamento e di imballaggio.

¹ Sua lettera n. 926 Prot. Uscita del 15.2.2017, Ares(2017)911609.

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

Dott. Felice Assenza
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea
PIUE VI
Via XX Settembre, 20
IT – 00187 Roma

e-mail: f.assenza@politicheagricole.it

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 543/2011 stabilisce che taluni prodotti non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale. Sono esentati, in particolare, tutti i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59, compresi i tartufi di cui al codice 0709 59 50.

L'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede specificamente che venga indicato il paese di origine per i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi, indipendentemente dall'applicabilità delle norme di commercializzazione. Di conseguenza, il paese di origine deve essere indicato anche per i prodotti di questo settore non soggetti all'obbligo di conformità alla norma generale di commercializzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 543/2011.

Il presente parere è formulato in base agli elementi di fatto esposti nella Sua lettera fermo restando che, in caso di controversia relativa al diritto dell'UE, compete in ultima istanza alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dare un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

Voglia gradire, egregio Direttore generale, i miei più distinti saluti.



Pour le Directeur Général empêché
Rudolf MOEGELE
Directeur Général Adjoint
Jerzy PLEWA